

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. G14355 del 09/10/2014

Proposta n. 16985 del 07/10/2014

Oggetto:

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni -NUOVA CMP S.R.L. - Partita Iva 01804120598 - Comune di Aprilia (LT). Rilascio autorizzazione fitosanitaria N. 0478.

Proponente:

Estensore	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile del procedimento	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni –NUOVA CMP S.R.L. – Partita Iva 01804120598 – Comune di Aprilia (LT). **Rilascio autorizzazione fitosanitaria N. 0478.**

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A03497 del 06/05/2013 – Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca del potere di adottare determinazioni dirigenziali relative, tra l'altro, a adempimenti relativi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che all'art. 19 prevede il rilascio di apposita autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di produzione e commercio di taluni vegetali e prodotti vegetali;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96” che ha incluso nel novero di coloro che devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19 i soggetti autorizzati ad applicare il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno;

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 2 luglio 2004 e smi., recante “Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno”;

VISTO il Decreto 13 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Riconoscimento del Consorzio Servizi Legno Sughero quale Soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno”;

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214”, che non prevede specifici requisiti per i soggetti autorizzati ad applicare il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno;

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”;

VISTA la domanda prot. n. 547898 del 03/10/2014, presentata al Servizio Fitosanitario Regionale dalla ditta NUOVA CMP S.R.L. – Partita Iva 01804120598, con sede legale in via delle Valli n. 35 ad

Aprilia (LT), per il rilascio dell'autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categoria produttore/commerciante di imballaggi in legno per i quali applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO;

CONSIDERATO che la ditta NUOVA CMP S.R.L. – Partita Iva 01804120598, con sede legale in via delle Valli n. 35 ad Aprilia (LT), è in possesso dell'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno con il codice 12-036, rilasciata dal Consorzio Servizi Legno Sughero;

CONSIDERATO che l'art. 49, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., dispone che la definizione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, sono competenza del Servizio Fitosanitario Centrale, previo parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, e che in assenza della definizione di tali requisiti non era possibile rilasciare la succitata autorizzazione;

VISTA la nota tecnica prot. 1721 del 29/01/2013, con cui il Servizio Fitosanitario Centrale ha disposto che i requisiti tecnici per il rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria di cui all'art.19 del D.Lgs. 214/05 per i soggetti autorizzati ad applicare il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno, coincidono con quelli necessari ad ottenere l'autorizzazione da parte del Consorzio Servizi Legno Sughero;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria di cui all'art.19 del D.Lgs. 214/05 per la categoria produttore/commerciante di imballaggi in legno per i quali si applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, in quanto i requisiti tecnici necessari sono stati fissati dal Servizio Fitosanitario Centrale con nota prot. 1721 del 29/01/2013;

RITENUTO che la NUOVA CMP S.R.L. – Partita Iva 01804120598, con sede legale in via delle Valli n. 35 ad Aprilia (LT), è in possesso dei requisiti tecnici necessari all'ottenimento dell'autorizzazione fitosanitaria di cui all'art.19 del D.Lgs. 214/05 per la categoria produttore/commerciante di imballaggi in legno per i quali applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, in quanto soggetto autorizzato dal Consorzio Servizi Legno Sughero, e pertanto non sono necessari ulteriori accertamenti da parte del Servizio Fitosanitario Regionale;

ATTESO che la NUOVA CMP S.R.L. – Partita Iva 01804120598, con sede legale in via delle Valli n. 35 ad Aprilia (LT), ha versato la tariffa fitosanitaria dovuta per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

RITENUTO di poter rilasciare alla ditta NUOVA CMP S.R.L. – Partita Iva 01804120598, con sede legale in via delle Valli n. 35 ad Aprilia (LT), l'autorizzazione richiesta;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni, e del D.M. 12 novembre 2009 relativamente alla ditta NUOVA CMP S.R.L.

Partita Iva: 01804120598.

Sede legale: via delle Valli n. 35 ad Aprilia (LT).

Indirizzo centro aziendale codice 001: via delle Valli n. 35 ad Aprilia (LT).

- di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 19 del DLgs n. 214/2005 per la categoria produttore/commerciante di imballaggi in legno per i quali applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, con il **numero 0478**.

La ditta è tenuta a altresì ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE

Roberto Ottaviani